COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

10.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUI

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 69

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Istituzione di corsi abilitanti all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado in lingua tedesca e delle valli ladine della provincia di Bolzano (867) 69

PRESIDENTE . . . 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78

BIASINI 71, 72, 74, 75

CAIAZZA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . 70, 71, 73, 75, 76

MITTERDORFER, *Relatore* . . . 70, 71, 73, 74 75, 76, 78

TEDESCHI 71, 73, 74, 75

SPITELLA 72, 73, 74, 75

Votazione segreta:

PRESIDENTE 78

La seduta comincia alle 9,45.

RAUSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Masullo, Natta e Vitali sono rispettivamente sostituiti dai deputati Chanoux, de Carneri e La Marca.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di corsi abilitanti all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado di lingua tedesca e delle valli ladine della provincia di Bolzano (867).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di corsi abilitanti all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado in lingua tedesca e delle valli ladine della provincia di Bolzano ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano la volta scorsa abbiamo sospeso la seduta con l'intesa di riprenderla oggi per l'opportunità che era stata affacciata di un incontro che avrebbe permesso di arrivare ad un testo concordato. Riprendiamo perciò la discussione degli emendamenti all'articolo 1.

Gli onorevoli Tedeschi, Raicich, de Carneri, Bini, Giannantoni, Finelli, Vitali, Tessari,

Pellegatta Maria Agostina hanno presentato il seguente nuovo emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Gli insegnanti nelle scuole secondarie di primo grado in lingua tedesca e nelle località ladine della provincia di Bolzano, che abbiano frequentato i corsi speciali istituiti dall'università di Padova in collaborazione con l'università di Innsbruck, per il triennio 1970-72, e conseguano il diploma finale e che, precedentemente all'iscrizione ai corsi suddetti avevano insegnato per almeno un biennio nelle scuole statali in lingua tedesca e delle località ladine, o che avevano frequentato con profitto per un biennio università nazionali od estere, sono incaricati a tempo indeterminato con i diritti di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono non licenziabili e, ove conseguano il titolo di studio richiesto alla data dell'entrata in vigore della presente legge per l'ammissione ai concorsi a cattedre, sono immessi nei ruoli delle scuole statali di cui al primo comma della presente legge dal 1° ottobre successivo alla data del conseguimento del titolo, indipendentemente dai limiti di età.

MITTERDORFER, *Relatore*, Onorevole Presidente, abbiamo preso atto della presentazione dell'emendamento Tedeschi, che è nella sostanza interamente sostitutivo del testo della proposta governativa, ed abbiamo cercato di valutare tale proposta nei suoi esatti termini. Va detto subito che ci troviamo di fronte ad un impegno preciso del Governo a risolvere i problemi di questa categoria e che trova la sua concretizzazione nel disegno di legge al nostro esame. L'emendamento sostitutivo cambia sostanzialmente l'impostazione data dal disegno di legge ed elude fondamentalmente le aspettative della categoria. Ciò è particolarmente grave in quanto si tratta di una sanatoria da dare ad una situazione già perfezionata. Il relatore è pertanto contrario all'approvazione del testo sostitutivo presentato dalla parte comunista, non è invece contrario ad esaminare gli eventuali altri emendamenti che potranno venire presentati, mantenendo però come base il testo governativo.

CAIAZZA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo nutre delle perplessità circa la richiesta dell'onorevole relatore. E per queste ragioni: pur di far passare un provvedimento che affronta e risolve un problema esistente, il Governo aveva aderito ad un incontro informale per esaminare l'emendamento dell'onorevole Tedeschi ed altri e concordare un testo sul quale si potesse trovare il consenso unanime della Commissione, o comunque il consenso della stragrande maggioranza. Le difficoltà che sono emerse nella Commissione – anche di natura costituzionale – e le preoccupazioni emerse, del pari, circa l'approvazione del testo governativo (nel senso che questo potesse trovare l'opposizione di un gruppo con conseguente richiesta di rimessione all'Assemblea) hanno spinto il Governo a vedere se veramente il suo testo rispondeva alle precise esigenze che ne avevano consigliato la presentazione. Nella sostanza, il testo che è venuto fuori dall'esame congiunto di alcuni membri di questa Commissione – con la presenza di rappresentanti del Governo – sembra assicurare e soddisfare quelle esigenze che erano emerse anche in trattative a livello di Governo. In esso infatti si assicura il riconoscimento dei corsi svolti a Padova in collaborazione con l'università di Innsbruck; si istituisce la permanenza nelle scuole a coloro che abbiamo frequentato i corsi e superato l'esame, né più né meno che come previsto dal testo del Governo. Semplicemente, anziché dare una dichiarazione di abilitazione assoluta ed esplicita al titolo, si dà una abilitazione implicita che scatta poi di pieno diritto nel momento in cui, conseguito il titolo, questi maestri passano in ruolo.

Faccio presente che anche il testo del Governo non immetteva nei ruoli, ma riconosceva a questo personale semplicemente il diritto a partecipare ai concorsi con quel titolo.

Con il testo concordato si è cercato di andare oltre, cioè si è stabilito che costoro sarebbero stati considerati incaricati a tempo indeterminato, non licenziabili quindi per un certo numero di anni, anche se questa licenziabilità non sarebbe stata illimitata. Una volta poi maturata la condizione del possesso del titolo di studio – attraverso il conseguimento del diploma – essi sarebbero entrati nei ruoli.

Ora, francamente, di fronte ad un testo del genere, al quale il Governo nella riunione di ieri – una riunione informale – sottolineo – ha dato il suo assenso, voglio fare osservare all'onorevole relatore che un testo di questo tipo salvaguarda secondo il Governo tutte le esigenze originarie e va oltre la stessa portata del testo del disegno di legge. Credevo quindi non ci sarebbero state difficoltà nemmeno da parte del relatore. È chiaro che a questo punto il Governo si trova in difficoltà in quanto non può

ignorare gli orientamenti emersi nella Commissione e il fatto che su un emendamento aveva già dato il suo assenso. A questo punto vorrei quindi pregare il relatore di accettare con senso di responsabilità il riconoscimento del testo concordato in via informale, che a quanto mi risulta avrebbe avuto l'unanimità dei consensi. Altrimenti sarei costretto a chiedere il rinvio del provvedimento ad altra seduta perché il Governo dovrebbe rimeditare la sua posizione e vedere quali sono le possibilità di uscire dalle difficoltà con soddisfazione di tutti e soprattutto salvaguardando gli accordi. Vorrei però che si potesse trovare qui e subito una soluzione di questo problema.

PRESIDENTE. Onorevole Mitterdorfer, il rappresentante del Governo vuol sapere se lei aderisce all'emendamento, altrimenti sarebbe propenso ad un rinvio della discussione.

MITTERDORFER, *Relatore*. Come ha rilevato il sottosegretario, ieri ho espressamente dichiarato di non poter accettare questo testo. Ho preso atto di uno sforzo notevole per andare incontro a certe esigenze, ma si doveva valutare se questa soluzione era, in determinate parti, e nel suo complesso, migliore di quella originaria presentata dal Governo, valutazione su cui si potevano avere dei pareri discordi.

Capisco la posizione un po' difficile in cui si trova il rappresentante del Governo, ma non posso non confermare quanto ho detto all'inizio del mio intervento. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi, che sicuramente capiranno la posizione in cui mi trovo, di non pensare che ciò costituisca mancanza di responsabilità, anzi voglio essere esplicito proprio per senso di responsabilità.

Poiché non posso accettare l'emendamento innovativo del disegno di legge, vorrei pregare gli onorevoli colleghi di discutere sulla base del disegno di legge presentato dal Governo.

TEDESCHI. Fino a questo momento abbiamo dimostrato di aver fatto uno sforzo consapevole per trovare un'adeguata soluzione del problema, innanzi tutto riaffermando il principio che le scuole delle minoranze linguistiche devono avere le stesse garanzie riguardo alla formazione dei docenti nei confronti di tutte le scuole italiane. Pertanto, come ho già detto, questo disegno di legge non si fa carico degli interessi delle minoranze linguistiche che si trovano nel nostro paese, ma tende a farsi carico di un ristrettissimo interesse corporativo.

Il nuovo testo del disegno di legge proposto dal gruppo comunista ha ottenuto l'assenso del Governo nella riunione informale tenuta ieri; l'onorevole Mitterdorfer, invece, sollevò delle riserve, ma al punto in cui siamo non comprendo a cosa possa servire la richiesta di rinvio formulata dal Governo. Infatti il rappresentante del Governo, onorevole Caiazza, ha detto che, tutto sommato, il nuovo testo del disegno di legge risolve meglio, nel rispetto della Costituzione, gli interessi delle minoranze linguistiche, tutela e garantisce i posti di lavoro agli insegnanti sprovvisti di titolo, ai quali si apre la prospettiva di un facile ed immediato ingresso nei ruoli. Al riguardo vorrei che i colleghi riflettessero sul fatto che mentre in tutta Italia gli insegnanti stanno nella graduatoria ad esaurimento ad aspettare i posti nei ruoli con la prospettiva di quindici, venti anni di attesa, nel nuovo testo stabiliamo che questi insegnanti vengono immessi nei ruoli delle scuole statali dal 1° ottobre successivo alla data del conseguimento del titolo, indipendentemente dai limiti di età.

Abbiamo ascoltato ieri mattina anche le dichiarazioni dell'onorevole Biasini, per cui mi sembra che ci troviamo di fronte ad un testo cui nessuno si è opposto in questa Commissione, finché il Governo ha dovuto confessare il suo imbarazzo chiedendo il rinvio di cui non capiamo le ragioni. Perciò io ritengo che si debba procedere alla votazione degli emendamenti e specificamente di quello presentato da me essendo il più lontano dal testo.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, insiste nella proposta di rinvio?

CAIAZZA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Arrivati a questo punto, potrei rimettermi alla Commissione.

BIASINI. Siamo vicini a trovare una soluzione e devo dare atto ai colleghi del gruppo comunista di aver contribuito con molta responsabilità al raggiungimento di questa soluzione.

Se il rinvio non pregiudica una soluzione alla quale ormai l'adesione è stata data esplicitamente e siccome si tratta di un problema delicato proprio per le sue implicanze politiche, in quanto vi è il desiderio della Commissione di risolvere il problema tenendo presenti gli errori fatti in altri tempi e la necessità di tutelare le minoranze linguistiche,

presupposto non solo nella Costituzione, ma in tutto l'ordinamento, vorrei rivolgere un appello all'onorevole Mitterdorfer di rivedere la sua posizione. Questo perché la soluzione cui stiamo pervenendo tutela le esigenze obiettive delle minoranze. A conclusione del mio intervento dichiaro di essere favorevole al rinvio se questo ci consente di procedere uniti nella discussione del disegno di legge.

SPITELLA. Io ritengo che, sia pure con la presentazione di alcuni emendamenti integrativi a quelli predisposti nella riunione informale, si possa addivenire ad una soluzione che, se non è soddisfacente per intero per l'onorevole relatore, lo è certamente per gli interessati, perché rappresenta una definizione che può essere accettata e considerata valida. Credo pertanto che convenga arrivare all'approvazione della legge, in quanto un ulteriore rinvio sarebbe dannoso.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta di rinvio a cui si sono dichiarati contrari gli onorevoli Tedeschi e Spitella e favorevole l'onorevole Biasini.

(*È respinta*).

Riprendiamo la discussione.

Do lettura dell'articolo 1:

I corsi speciali di cultura, istituiti dall'Università di Padova in collaborazione con l'Università di Innsbruck, per la formazione di insegnanti sprovvisti di titolo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione limitatamente ad un triennio, hanno valore di corsi abilitanti all'insegnamento delle materie di cui al quarto comma del presente articolo, nelle scuole secondarie di primo grado in lingua tedesca e, rispettivamente, delle località ladine nella provincia di Bolzano.

I corsi speciali di cultura organizzati dall'Università di Padova nell'estate 1970 in Bressanone vengono considerati come primo anno dei corsi abilitanti di cui al presente articolo.

Al secondo anno dei predetti corsi, che si svolgeranno nell'anno 1971 secondo il piano di studio previsto nel successivo articolo 3, potranno iscriversi coloro che hanno frequentato il primo corso nell'estate 1970 ed abbiano prestato servizio prima dell'inizio dei corsi per la durata di almeno un biennio in una scuola statale o legalmente riconosciuta in lingua tedesca o nelle località ladine della provincia di Bolzano oppure abbiano frequentato con profitto per un biennio università nazionali ed estere.

Il diploma che sarà rilasciato alla fine dei corsi ha gli stessi effetti dell'abilitazione all'insegnamento di cui alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, limitatamente alla scuola media in lingua tedesca e nelle località ladine della provincia di Bolzano.

I diplomi, sulla base di raggruppamenti di materie dei corsi di cui al presente articolo, sono relativi agli insegnamenti impartiti nelle scuole medie di lingua tedesca e delle località ladine.

Ai fini della validità del diploma si fa riferimento al raggruppamento delle materie quale risulta dagli attuali orari di insegnamento nelle suddette scuole.

Ricordo che gli onorevoli Tedeschi ed altri hanno presentato il seguente emendamento, del quale do nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Gli insegnanti nelle scuole secondarie di primo grado in lingua tedesca e nelle località ladine della provincia di Bolzano che abbiano frequentato i corsi speciali istituiti dall'Università di Padova, in collaborazione con l'Università di Innsbruck, per il triennio 1970-1972 e conseguano il diploma finale e che, precedentemente all'iscrizione ai corsi suddetti avevano insegnato per almeno un biennio nelle scuole statali in lingua tedesca e delle località ladine, o che avevano frequentato con profitto per un biennio università nazionali od estere, sono incaricati a tempo indeterminato con i diritti di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono non licenziabili e, ove conseguano il titolo di studio richiesto alla data dell'entrata in vigore della presente legge per l'ammissione ai concorsi a cattedre, sono immessi nei ruoli delle scuole statali di cui al primo comma della presente legge dal 1° ottobre successivo alla data del conseguimento del titolo, indipendentemente dai limiti di età ».

Tale emendamento è stata altresì firmato dall'onorevole Lindner.

L'onorevole Lindner ha presentato il seguente sub-emendamento all'emendamento Tedeschi:

Al primo comma, nono rigo, dopo la parola « statali », *inserire* « o legalmente riconosciute ».

L'onorevole Spitella ha presentato il seguente subemendamento al secondo comma dell'emendamento Tedeschi:

Al secondo comma sopprimere le parole: « alla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Spitella ha pure presentato il seguente subemendamento all'emendamento Tedeschi:

Alla fine del secondo comma aggiungere: « Allorché il docente abbia conseguito la qualifica di ordinario, il servizio prestato anche anteriormente al conseguimento del titolo di studio sarà riconosciuto per intero agli effetti giuridici ».

Tali subemendamenti saranno posti in votazione prima dell'emendamento Tedeschi ed altri al quale si riferiscono.

TEDESCHI. Onorevole Presidente, il subemendamento Lindner, collocato così nella logica territorialmente ristretta di questo provvedimento di legge – la legge riguarda poco più di 24 insegnanti – mi pare sollevi un problema di vaste proporzioni che implica cioè una normativa di carattere generale. Noi sappiamo, per esempio, che gli attuali corsi abilitanti, quelli speciali che si stanno svolgendo e quelli futuri che si svolgeranno, configurano un unico modo, in base alla legge istitutiva, per conseguire l'abilitazione all'insegnamento. A questi corsi non sono stati ammessi gli insegnanti delle scuole non statali. E si tratta di un grosso numero di insegnanti, specialmente quelli di certi settori degli istituti professionali e tecnici, cioè soprattutto quelle scuole che sono gestite dagli enti locali.

Se facessimo il conto di tutti gli insegnanti italiani, che, pur insegnando da anni e anni nelle scuole legalmente riconosciute, non sono stati ammessi ai corsi abilitanti, ci troveremmo probabilmente con un numero di molte migliaia. Il problema va quindi risolto secondo noi con princìpi generali che tengano conto di queste valutazioni. Noi richiamiamo pertanto l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'emendamento Lindner che, nel caso fosse approvato, ci porterebbe ad affrontare in modo diverso un problema di carattere generale. Poiché c'è anche un impegno del Ministro della pubblica istruzione a rivedere tutto il problema, l'approvare oggi l'emendamento Lindner vorrebbe dire procedere in modo intempestivo.

BIASINI. Vorrei comunicare che fra l'altro io sono in possesso di una lettera, gentilmente inviata in risposta ad un mio intervento in proposito da parte del Ministro: ero infatti convinto che gli insegnanti legalmente riconosciuti avrebbero potuto accedere ai corsi abilitanti. Invece vi sono precisi orientamenti dati dalle vigenti disposizioni di legge.

SPITELLA. — Io ritengo che l'emendamento possa essere accettato dalla Commissione, anche se le preoccupazioni espresse dall'onorevole Tedeschi sono evidentemente degne di fede. Esse tuttavia trovano una attenuazione nell'eccezionalità del provvedimento. Infatti non credo che questo particolare comma possa essere invocato per costituire un precedente di carattere generale nel comma possa essere invocato per costituire un precedente di carattere generale nel complesso della legislazione italiana. È chiaro invece che si tratta solo di un provvedimento speciale che risponde anche all'orientamento ormai accettato dal Parlamento: arrivare cioè a norme speciali per le scuole di lingua diversa da quella italiana.

MITTERDORFER, *Relatore*. Vorrei pregare la Commissione di accettare questo emendamento. Il provvedimento in esame ha carattere di sanatoria e la non accettazione escluderebbe un gruppo di insegnanti che hanno partecipato ai corsi.

CAIAZZA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei dire che anche il Governo è favorevole all'emendamento Lindner.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lindner al primo comma.

(*È approvato*).

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il subemendamento soppressivo Spitella al secondo comma, favorevoli il Governo ed il relatore, del quale ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo subemendamento Spitella, aggiuntivo, di cui ho dato precedentemente lettura.

TEDESCHI. Vorrei sottolineare ancora la importanza del problema che solleva l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Spitella. Noi abbiamo su di esso molte perplessità. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che quando adottammo la legge di due anni fa che

riguardava il riconoscimento delle carriere si affermò che non si sarebbe riconosciuto il titolo di questi anni di servizio. In quella legge infatti è scritto chiarissimamente « dopo il conseguimento del titolo di studio ». Ora io chiedo: è possibile stabilire un caso particolare per alcuni cittadini quando c'è già una norma di carattere generale La sostanza del discorso è questa: non possiamo introdurre una norma che risolve il problema solo per alcune persone e non per tutte. In questo caso il Governo dovrebbe presentare un disegno di legge che modifichi la legge generale e stabilisca nuove norme. Proprio ieri, ho letto, per esempio, la lettera inviata al segretario generale del nostro partito, da parte di insegnanti che provengono da altre ammistrazioni e che pongono seri problemi che hanno affinità con questa nostra legge. E noi in via di principio siamo favorevoli al riconoscimento da attribuire a questi insegnanti (i maestri laureati), ma la norma deve riguardare la generalità degli insegnanti italiani. Noi riteniamo quindi che per la serietà del Parlamento e per senso di responsabilità questo emendamento non dovrebbe essere approvato: siamo invece disponibili ad una normativa di carattere generale sul problema che venga valutata e risolta per tutti i maestri. D'altra parte voglio ricordare agli onorevoli colleghi della maggioranza che questa sera la nostra posizione anche all'epoca in cui convertimmo in legge il decreto governativo. Se noi approviamo oggi l'emendamento Spitella introduciamo infatti un concetto nuovo che stabilisce una certa soluzione solo per pochi insegnanti, distinguendo quindi dagli altri regolarmente abilitati. Per questi motivi riteniamo di doverci opporre all'emendamento Spitella.

SPITELLA. Sono notevolmente toccato dalle argomentazioni dell'onorevole Tedeschi che hanno un fondamento. Però mi pare di poter dire che dobbiamo mantenere l'indirizzo generale seguito già nella votazione agli emendamenti precedenti. Noi restiamo cioè fedeli al principio che si tratta qui di *una* legge speciale che riguarda una situazione speciale. In generale, poi, voglio aggiungere che noi abbiamo imbroccato la strada del riconoscimento degli anni di servizio. Mi permetto infatti di ricordare alla Commissione che nel disegno di legge sullo stato giuridico all'articolo 12 abbiamo approvato una norma nella quale si afferma che si andrà alla disciplina del riconoscimento e del riscatto di tutti gli anni scolastici non di ruolo prestati in ogni tipo di scuola in Italia ed all'estero. Questo principio quindi noi lo abbiamo già accolto nella normativa generale. L'onorevole Tedeschi potrebbe obiettare che non c'è la necessità di fare un riferimento particolare in questo testo. Però qui si tratta di un *iter* del tutto anormale perché questi insegnanti sono legati al conseguimento della laurea. Mi pare pertanto che la Commisisone potrebbe accettare l'emendamento considerandolo inserito in un testo di particolare importanza.

BIASINI. Mi asterrò sul merito di questo emendamento: mi pare infatti che esso sollevi problemi dal punto di vista giuridico ed anche costituzionale. Questa legge, infatti, sancisce un principio fondamentale che ha una sua giustificazione storica. Cioé il principio che riguarda il titolo di studio. In questo quadro noi non possiamo fare delle norme che possano contrastare palesemente con altre disposizioni di legge. Orá va detto che queste indicazioni legislative non potranno essere invocate per altre categorie di eccezionalità, ma non possiamo stabilire insieme a considerazioni particolari altre considerazioni particolarissime che si aggiungono in modo settoriale alle precedenti. Questo mi pare non sia necessario. Per quel che riguardo l'eccezione fatta dall'onorevole Spitella vorrei sottolineare che il problema dei maestri laureati è un problema generale. L'emendamento Spitella può secondo me consentire addirittura una interpretazione che potrebbe andare contro la categoria. Per queste ragioni mi astengo.

MITTERDORFER, *Relatore*. Proprio per le ragioni che avevo spiegato anche all'inizio della discussione, io mantengo il mio parere circa l'opportunità di tornare al testo originario del Governo. Questa norma infatti ha non solo un carattere eccezionale ma anche di sanatoria. Essa deve andare incontro alle aspettative di coloro che hanno frequentato i corsi sobbarcandosi anche sforzi notevoli. Comunque, se noi approvassimo il testo dell'emendamento sostitutivo senza l'aggiunta deluderemmo ancora di più le aspettative della categoria.

Ora qui si tratta non soltanto di un fatto giusto, come hanno affermato i colleghi del gruppo comunista, e che richiede una soluzione appropriata, ma, se ho ben capito, si tratta di un tentativo di abbreviare la distanza tra l'emendamento sostitutivo proposto che è stato votato nei due capoversi e l'impostazione originaria del disegno di legge governativo che corrisponde agli impegni assunti.

In sostanza si tratta di una norma che dovrebbe rendere più accettabile l'emendamento stesso. Per questi motivi sono d'accordo con questo emendamento aggiuntivo.

CAIAZZA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo di fronte a questo emendamento deve far presente che nel testo originario del disegno di legge non si andava oltre il riconoscimento dei corsi, del diploma che veniva conseguito e della possibilità di ammissione per coloro che avevano conseguito questo diploma di partecipare ai concorsi a cattedra nelle scuole medie in lingua tedesca. Ora tutte queste richieste vengono sodisfatte dal nuovo testo. Il relatore obietta che tale testo non è quello concordato. Non ho difficoltà ad ammettere questo fatto, però faccio presente ancora una volta che il nuovo testo può allungare semmai il tempo per l'immissione in ruolo, ma offre in cambio tale immissione senza concorsi. In merito, poi, al riconoscimento del servizio preruolo, vi sono delle norme che lo disciplinano.

Il Governo non è contrario nella sostanza e nello spirito all'emendamento presentato dall'onorevole Spitella, anche perché questa volontà l'ha già espressa in questo ramo del Parlamento quando si è trattato di approvare il disegno di legge di delega per lo stato giuridico. Voglio rilevare che rispetto al testo presentato dal Governo ed al quadro da esso configurato, questo emendamento rappresenta effettivamente qualcosa di più.

Dovrei essere fermo nell'impostazione generale che si è data al problema, ma non mi sento di respingere questo emendamento, per cui, in considerazione di quanto ho detto, mi rimetto alla Commissione.

SPITELLA. Per trovare una soluzione che possa essere accettata da tutti i gruppi, mi permetterei di proporre una modifica all'emendamento con la quale si sostituiscono le parole: « il servizio prestato è riconosciuto per intero » con le altre « il servizio prestato è riconosciuto nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per il servizio prestato anteriormente all'ingresso in ruolo ».

Con questo emendamento si pongono i docenti, di cui all'articolo 1, nella situazione in cui si trovano, nella generalità dei casi, i docenti italiani che hanno prestato servizio anteriormente all'ingresso in ruolo, ma in possesso del titolo di studio. Con questo emendamento mettiamo i docenti nella condizione di usufruire delle disposizioni vigenti, mentre per gli altri questo avviene dopo il conseguimento del titolo di studio. Se, poi, nell'attuazione delle norme sullo stato giuridico, questo riconoscimento diventerà totale per tutti, lo sarà anche per questi docenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Spitella propone la seguente nuova formulazione del proprio subemendamento:

« *Alla fine dell'articolo aggiungere le seguenti parole:*

Allorché il docente abbia conseguito la qualifica di ordinario, il servizio prestato anche anteriormente al conseguimento del titolo di studio sarà riconosciuto agli effetti giuridici nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per il servizio prestato anteriormente all'ingresso in ruolo ».

BIASINI. Aderisco al testo così modificato.

TEDESCHI. Ritengo che questa modifica non elimini la nostra preoccupazione di fondo poiché l'emendamento ra riferimento alle disposizioni vigenti, il che sarebbe del tutto inutile se questo emendamento non tendesse a collocare questi insegnanti in una posizione diversa e per il momento privilegiata rispetto agli altri che tale posizione non hanno. Ora siccome abbiamo detto che in linea di principio non siamo contrari al riconoscimento del servizio prestato e poiché non ci sembra giusto che si discrimini fra i dipendenti dello Stato, e questa è la nostra preoccupazione, ci esterremo sul subemendamento presentato dall'onorevole Spitella.

Voglio pensare che il Governo, quando si troverà di fronte alle giuste ed inevitabili sollecitazioni di coloro che vi hanno interesse, non voglio parlare in quella occasione di particolarità alla rovescia, in quanto significherebbe adottare leggi che allontanano sempre di più una posizione unitaria il discorso dell'unicità dei ruoli.

MITTERDORFER, *Relatore.* Avevo già espresso il mio parere sull'emendamento presentato dall'onorevole Spitella ed ora non posso cambiare la mia posizione di fronte a questa nuova formulazione anche perché dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto sembra delinearsi una soluzione che non è quella originariamente proposta. Sono pertanto per la versione originaria dell'emendamento Spitella.

Infatti se noi possiamo dare un certo incentivo a queste persone alle quali così può risultare maggiormente utile conseguire il ti-

tolo di studio, credo che faremo una cosa sostanzialmente giusta. Questa era la mia posizione.

CAIAZZA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, di fronte alle dichiarazioni dell'onorevole relatore, deve dire all'onorevole Mitterdorfer che nel testo del Governo non era contenuta nessuna norma che riguardasse il riconoscimento del servizio e che era prevista la possibilità dell'immissione in ruolo, ma attraverso il concorso. E questi princìpi non sono venuti meno nell'accordo intercorso. Il primo emendamento presentato dall'onorevole Spitella rientra nella logica del provvedimento. Il provvedimento cioè prevede qualche cosa che non è nella norma generale, cioè quella di immettere queste persone in ruolo, considerando valido come abilitazione il titolo conseguito nei corsi speciali. Ai corsi abilitanti del resto possono partecipare soltanto coloro che sono in possesso del titolo di studio, mentre oggi partecipano a questi corsi previsti dal testo di legge del Governo, coloro che hanno il titolo di studio. Rientra quindi nella logica perché nel momento stesso che li immette nei ruoli – in quella forma cioè non del tutto prevista dalle vigenti disposizioni – da il riconoscimento che oggi viene dato a tutti gli insegnanti che sono in possesso del titolo di abilitazione. Una norma speciale è questa legge ed una norma speciale è questo riconoscimento. Quindi l'onorevole relatore non ha proprio nulla da lagnare. Il Governo è favorevole al subemendamento Spitella nella sua nuova formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spitella aggiuntivo al secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 1 che a seguito degli emendamenti approvati recita testualmente:

« Gli insegnanti nelle scuole secondarie di primo grado in lingua tedesca e nelle località ladine della provincia di Bolzano, che abbiano frequentato i corsi speciali istituiti dall'università di Padova in collaborazione con l'università di Innsbruck, per il triennio 1970-1972, e conseguano il diploma finale e che, precedentemente all'iscrizione ai corsi suddetti avevano insegnato per almeno un biennio nelle scuole statali o legalmente riconosciute in lingua tedesca e delle località ladine, o che avevano frequentato con profitto per un biennio università nazionali od estere, sono incaricati a tempo indeterminato con i diritti di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono non licenziabili e, ove conseguano il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi a cattedre, sono immessi nei ruoli delle scuole statali di cui al primo comma della presente legge dal 1° ottobre successivo alla data del conseguimento del titolo, indipendentemente dai limiti di età. Allorché il docente abbia conseguito la qualifica di ordinario, il servizio prestato anche anteriormente al conseguimento del titolo di studio sarà riconosciuto agli effetti giuridici nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per il servizio prestato anteriormente all'ingresso in ruolo ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

I corsi si svolgono sotto la direzione e la responsabilità:

a) di un direttore, professore universitario, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del rettore dell'università di Padova;

b) di un consiglio didattico di cui fanno parte 4 professori dei corsi di materie letterarie (2 di lingua italiana e 2 di lingua tedesca), 2 professori dei corsi di materie scientifiche, il provveditore agli studi, il viceprovveditore di lingua tedesca ai sensi dell'articolo 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, l'assessore per la pubblica istruzione ed attività culturali presso la giunta provinciale di Bolzano, 1 rappresentante dei presidi della scuola secondaria di primo grado, 1 rappresentante dei presidi o professori di ruolo della scuola secondaria ladina, 7 rappresentanti dei partecipanti ai corsi, di cui 4 delle materie letterarie (2 di lingua italiana e 2 di lingua tedesca), 2 delle materie scientifiche ed 1 del gruppo etnico ladino;

c) di un consiglio di professori, composto di tutti i professori dei singoli insegnamenti.

Le attribuzioni del direttore, del consiglio didattico e del consiglio dei professori, nonché le modalità per la formazione dei due organi collegiali, sono stabilite con ordinanza dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Rettore della università di Padova.

Gli onorevoli Tedeschi e Lindner hanno presentato il seguente emendamento: « *Sopprimerlo* ».

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Le materie di insegnamento devono essere in stretta relazione con i programmi e le finalità proprie della scuola media.

L'insegnamento è impartito mediante lezioni ed esercitazioni.

I programmi particolareggiati sono stabiliti dal consiglio didattico.

Gli onorevoli Tedeschi e Lindner hanno presentato il seguente emendamento: « *Sopprimerlo* ».

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Per l'accertamento dell'esito della frequenza dei corsi sono previsti esami. Ogni materia di insegnamento forma materia di esame. Gli esami sono singoli. Il consiglio didattico può esonerare i partecipanti ai corsi da lezioni ed esami in quelle materie, per le quali essi hanno già frequentato lezioni, sostenuto esami, seminari e colloqui presso università nazionali ed estere.

Gli onorevoli Tedeschi e Lindner hanno presentato il seguente emendamento: « *Sopprimerlo* ».

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

L'insegnamento deve essere impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli studenti da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. La seconda lingua deve essere impartita secondo quanto è contemplato nell'articolo 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5. Per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie nelle località ladine la lingua d'insegnamento per le varie discipline è quella stabilita nell'ordinamento speciale di dette scuole.

Le proposte per la nomina dei singoli professori vengono fatte dal consiglio didattico. Possono essere nominati professori di cittadinanza non italiana. La scelta del personale assistente e tecnico è di competenza dei professori.

Tutte le nomine del personale docente e tecnico vengono fatte con decreto del direttore dei corsi.

Gli onorevoli Tedeschi e Lindner hanno presentato il seguente emendamento: « *Sopprimerlo* ».

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

I partecipanti ai corsi devono sostenere i relativi esami entro cinque anni dalla data di effettivo inizio dei corsi medesimi e, comunque, entro il 31 ottobre 1975.

La mancata prestazione del servizio di insegnamento in scuole di lingua tedesca o delle località ladine della provincia di Bolzano durante gli anni scolastici in cui si svolgano i corsi costituisce motivo di esclusione dai corsi medesimi.

Gli onorevoli Tedeschi e Lindner hanno presentato il seguente emendamento: « *Sopprimerlo* ».

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 6.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Gli oneri relativi derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei corsi sono a carico del consorzio costituito con decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige del 13 luglio 1970, n. 1641, denominato « consorzio per la formazione di insegnanti della scuola media », con sede in Bolzano.

Gli onorevoli Tedeschi e Lindner hanno presentato il seguente emendamento: « *Sopprimerlo* ».

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 7.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

I partecipanti ai corsi vengono inclusi in elenchi speciali, formati dal provveditore agli studi di Bolzano e hanno diritto di precedenza ai fini dell'insegnamento nelle scuole medie in lingua tedesca e delle località ladine rispetto ad altri aspiranti sforniti di abilitazione all'insegnamento.

I partecipanti ai corsi, qualora abbiano conseguito il diploma abilitante, possono essere ammessi ai concorsi a cattedre nella scuola media in lingua tedesca e nelle località ladine della provincia di Bolzano indipendentemente dai limiti di età.

Gli onorevoli Tedeschi e Lindner hanno presentato il seguente emendamento: « *Sopprimerlo* ».

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 8.

(*È respinto*).

MITTERDORFER, *Relatore*. Voglio ancora una volta ribadire la mia posizione negativa a questo provvedimento. Noi ci trovavamo infatti dinanzi ad un impegno del Governo che prevedeva una certa soluzione del problema del riconoscimento di questi corsi di studio e dei diplomi che in base a questo corsi saranno rilasciati. La Commissione, tuttavia, a maggioranza, non ha creduto poter accettare questa impostazione ed ha voluto trovare un modo diverso di sistemare il problema: ma è un modo che secondo me disattende in maniera sostanziale le aspettative della categoria. Voglio a questo punto ribadire che si sarebbe potuti arrivare ad una soluzione diversa, quella attesa in base al disegno di legge governativo: dichiaro per questo il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo titolo del disegno di legge che porrò successivamente in votazione:

« Norme straordinarie per gli incarichi e l'immissione nei ruoli di docenti per la scuola media di primo grado in lingua tedesca e delle valli ladine ».

(*È approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme straordinarie per gli incarichi e l'immissione nei ruoli di docenti per la scuola media di primo grado in lingua tedesca e delle valli ladine » (867):

Presenti	26
Votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

Ha dichiarato di astenersi un deputato.

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bardotti, Bellisario, Bellotti, Bertè, Bini, Buzzi, Canepa, Chiarante, Dall'Armellina, Giannantoni, Giordano, Lindner, Chanoux, Mitterdorfer, de Carneri, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Rausa, Rosati, Salvatori, Santuz, Spitella, Tedeschi, Tessari.

Si è astenuto:

Gui.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO